

Misura del diritto 2003 dovuto dalle imprese iscritte o annotate al 1° gennaio nel Registro delle Imprese		Importo dovuto per la sede principale	Importo dovuto per ogni sede secondaria, deposito e unità locale comunque diversa dalla sede principale
Sezione speciale	Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici agricole e imprese artigiane individuali	€ 80,00	€ 16,00
	Società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
	Unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all'art. 9, comma 2, punto b), del D.P.R. 07/12/1995, n. 581		€ 110,00
Sezione ordinaria	Imprenditori, società cooperative e consorzi	€ 88,00	€ 18,00
	Società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice)	€ 160,00	€ 32,00
	Società di capitali, con fatturato 2002 fino a € 516.456,90 Società di capitali, con fatturato 2002 maggiore di € 516.456,90	€ 373,00 da calcolare secondo la successiva tabella	€ 75,00 da calcolare (20% importo sede principale)
<p>N.B. - Le società di capitali comprendono le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società consortili a responsabilità limitata, le società consortili per azioni.</p> <p>L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 120,00 (con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore).</p> <p>Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio di provenienza.</p>			

Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote
da euro	a euro	
0,00	516.456,90	€ 373,00 (misura fissa)
516.456,91	2.582.284,50	0,0070%
2.582.284,51	51.645.689,91	0,0015%
51.645.689,92	e oltre	0,0005% (fino ad un massimo di € 77.500,00)

Pagamento da effettuare con mod. F24 entro 20 giugno 2003 oppure entro il 31 ottobre 2003 con la maggiorazione dello 0,40 %. In caso di mancato o tardivo pagamento verrà applicata una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui al Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

L'esazione del diritto annuale è disciplinata dal D.M. 11/05/2001, n. 359, pubblicato sulla G.U. n. 229 del 02/10/2001.
La misura del diritto 2003 è stata determinata con decreto interministeriale 23/05/2003.

Clausola di salvaguardia - In via transitoria anche per l'anno 2003, comunque, nel caso in cui gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2002 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo versato nel 2002 incrementato solo del 6% (art. 3, comma 2).

Il termine per il versamento del diritto annuale 2003 è stato differito al 31/10/2003 (Decreto Legge 24/06/2003 n. 143, convertito con modificazioni in Legge 01/08/2003 n. 212, pubblicata sulla G.U. 11/08/2003 n. 185).

I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti al versamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione.